



Umanità e Ragione

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

OPINIONE AMICA CURIAE DI UMANITÀ E RAGIONE

REG. ORD. N. 38 DEL 2022 PUBBL. SU G.U. DEL 27/04/2022 N. 17

ORD. DEL C.G.A. PER LA REGIONE SICILIANA DEL 22/03/2022

L'associazione *Umanità e Ragione*, C.F.: 95190600650, corrente in Salerno, P.tta M. Bolognini 1 (atto costitutivo e statuto reg. Agenzia Entrate di Salerno serie III al n.3306 del 15/12/2021), è stata costituita per tutelare i diritti inviolabili dell'uomo di cui ha fatto strame la bulimica e sempre più liquida legislazione pandemica e post pandemica.

In riferimento alle questioni sottoposte all'esame della Corte presenta la propria opinione.

A. Principi Costituzionali: presupposti per imporre un trattamento sanitario

L'obbligo vaccinale in relazione ai vaccini anti Covid previsto da molteplici norme partorite durante l'emergenza viola la Costituzione italiana, le norme comunitarie ed i trattati internazionali sotto molteplici profili (oltre al diritto naturale, la logica e il buon senso).

Questa Corte Costituzionale ha magistralmente illustrato l'esegesi dell'art. 32 Cost. con la sentenza n. 307/1990 enunciando i presupposti costituzionali che possono giustificare la scelta politica di imporre un trattamento sanitario obbligatorio.

Perché la legge impositiva di un trattamento sanitario sia compatibile con l'art. 32 è necessario che il trattamento sia diretto "a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato": a questo profilo attiene la necessità della **concreta utilitas del trattamento sanitario** in considerazione delle *condizioni dell'individuo* e della situazione epidemiologica.

In secondo luogo, il trattamento sanitario deve "preservare lo stato di salute degli altri": perché possa legittimamente imporre un farmaco è necessario che esso **sia idoneo a preservare (in modo diretto e non mediato!) anche la salute degli altri.**

Aggiunge la Corte che: "un trattamento sanitario può essere imposto **solo** nella previsione che esso **non incida negativamente** sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro **temporaneità e scarsa entità**, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e **pertanto tollerabili.**" e, con riferimento alla vaccinazione obbligatoria,

Piazzetta Monsignor Bolognini n.1

84124 Salerno - Italia

C.F.: 95190600650

e-mail: associazione@umanitaeragione.eu

pec: associazione@pec.umanitaeragione.it

website: www.umanitaeragione.eu



Umanità e Ragione

continua osservando che la circostanza che ciascuno possa essere obbligato ad un dato trattamento sanitario “**non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri.**”

Da ciò si evince che, se un rischio specifico (e ben individuato) è ammissibile, esso **non può superare comunque il limite della tollerabilità**, considerato che non è degno di un paese civile consentire il *sacrificio della salute di un individuo anche qualora si trattasse di salvare tutti gli altri.*

In sintesi, per ammettersi un obbligo vaccinale sono necessarie:

A) una duplice **efficacia** del farmaco:

nei confronti del singolo e nei confronti dei terzi

B) la **sicurezza** del farmaco:

in modo che non incida negativamente sulla salute del singolo,

in un giudizio di previsione *ex ante* gli effetti collaterali devono essere temporanei e di scarsa entità e quindi tollerabili.

Va qui sottolineato che la previsione di un equo indennizzo, meglio specificata nella nota sentenza 5/2018 cd. Cartabia, non è requisito necessario e sufficiente a legittimare l'obbligo di un trattamento sanitario foriero di effetti avversi gravi ancorché rari, dovendo l'obbligo essere fondato sugli imprescindibili presupposti di efficacia e sicurezza dei farmaci secondo un giudizio *ex ante*.

Ed infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.107/2012, ha chiarito che “*la ragione determinante del diritto all'indennizzo è l'interesse collettivo alla salute e non l'obbligatorietà in quanto tale del trattamento*”: a prescindere che il soggetto si vaccini perché obbligato o perché convinto da una “raccomandazione”, poiché il farmaco persegue un interesse collettivo, viene (ri)compensato l'affidamento del soggetto sulla serietà delle istituzioni.

Ma la serietà e l'affidabilità delle istituzioni ben possono essere messe in dubbio, come nel giudizio odierno, atteso che, diversamente opinando, la scelta legislativa non sarebbe mai soggetta ad un vaglio di legittimità in sede giurisdizionale assurgendo alla categoria del ‘dogma di fede’.

Piazzetta Monsignor Bolognini n.1

84124 Salerno - Italia

C.F.: 95190600650

e-mail: associazione@umanitaeragione.eu

pec: associazione@pec.umanitaeragione.it

website: www.umanitaeragione.eu



Umanità e Ragione

B. Segue. Principi Costituzionali: assenza dei presupposti

Le limitazioni al principio di autodeterminazione dell'individuo devono essere proporzionate e ragionevoli, oltre che congruamente giustificate dall'impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango.

Allorché il cittadino, titolare del diritto alla salute, oltre che all'integrità fisica, e al lavoro, eccepisca la lesione dei propri diritti naturali inviolabili, **l'onere di sostenere e provare in modo rigoroso e inequivoco la 'giustizia' e l'inevitabilità della compressione** (che giammai può tramutarsi in totale elisione, come nel caso all'esame della CGA Sicilia) di tali diritti **grava su chi quel diritto ha compresso.**

Parimenti l'onere di dimostrare l'efficacia, ma soprattutto la sicurezza di un dato trattamento sanitario grava su chi ne ha disposto l'obbligo, non potendosi di certo riversare sul cittadino obbligato il compito di dimostrare la pericolosità del trattamento imposto.

Nel caso dei vaccini anti-Covid NON SUSSISTONO I PRESUPPOSTI SANCITI dalla Costituzione per poter imporre un trattamento sanitario ai cittadini. E anche qualora tutti i requisiti fossero soddisfatti non sarebbe conforme ai principi costituzionali la coartazione mediante ricatto e privazione del diritto all'istruzione, al lavoro, alla libertà personale, allo sviluppo della personalità nelle formazioni sociali e così via.

Prova ne sia che mai sinora il Legislatore aveva osato imporre un trattamento sanitario, anche di natura preventiva, quali i vaccini, dietro minaccia della sottrazione dei diritti naturali ed intangibili dei cittadini!

In uno Stato di diritto, fondato su principi di civiltà, l'obbligo non può mai tramutarsi in coercizione.

Efficacia:

Il primo requisito è la **duplice efficacia**, nei confronti del singolo **e** della collettività: possiamo pacificamente affermare che i vaccini anti-Covid **non inibiscono l'infezione**; semmai possono aiutare a **proteggere dalle forme gravi della malattia Covid-19**, in casi specifici, non certo predeterminabili.

Piazzetta Monsignor Bolognini n.1
84124 Salerno - Italia
C.F.: 95190600650

e-mail: associazione@umanitaeragione.eu
pec: associazione@pec.umanitaeragione.it
website: www.umanitaeragione.eu



Umanità e Ragione

Ricordiamoci che fin dal suo primo manifestarsi, nel 2020, la Covid-19 non richiedeva ospedalizzazioni, e si manifestava asintomatica o paucisintomatica nel 95% dei casi (dichiarazioni Prof. Palù a ottobre 2020, prima di diventare Direttore di Aifa: **“il 95 % non ha sintomi e quindi non si può definire malato”** https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/covid_virologo_palù_contagiati_senza_sintomi_ultime_notizie_oggi_24_ottobre_2020-5543621.html)

Ciò significa: 1) che nel 95% dei casi Covid-19 si risolve spontaneamente senza conseguenze gravi (% che potrebbe aumentare ove si attuassero adeguati protocolli di terapia domiciliare); 2) che anche **i vaccinati si infettano**; 3) che potenzialmente anche **i vaccinati possono infettare gli altri** [non ci risultano studi dell'Iss sulla minore contagiosità dei vaccinati asintomatici, rispetto ai non vaccinati asintomatici – supponiamo che i malati se ne stiano a casa comunque, vaccinati e non]; 4) che anche **i vaccinati sviluppano la malattia**; 5) che anche **i vaccinati finiscono in ospedale**, e ciò purtroppo avviene anche con esiti fatali.

Tuttavia, ove anche i vaccini Covid-19 proteggessero dalla malattia grave l'individuo al quale sono somministrati (peraltro per pochi mesi), **è pacifico che non assolvono alla funzione di “proteggere” la collettività**, non garantendo che il soggetto inoculato non si infetti, o non si ammali e quindi non potendo impedire la trasmissione del contagio a terzi: questo argomento è sufficiente per negare l'imposizione del farmaco.

L'efficacia attiene propriamente all'*utilitas* collettiva: nell'ottica di prevenzione una campagna vaccinale si pone l'obiettivo di raggiungere una congrua copertura immunitaria della popolazione, a presidio della salute sia dei singoli che della collettività (*C.Cost. Sent. n. 118/2020*): cosicché a fronte di una copertura vaccinale cresciuta esponenzialmente, deve verificarsi una corrispondente **diminuzione dei contagi**.

Questo **non è avvenuto con la campagna vaccinale Covid-19**: sin dall'inizio della campagna vaccinale (inizio 2021) le curve epidemiche hanno continuato a seguire il loro corso, e nonostante le misure restrittive in vigore da dicembre 2021 che hanno escluso dalla vita sociale e lavorativa milioni di non vaccinati, la curva dei contagi è salita, e tuttora permane sostenuta... <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/>.

La situazione attuale non è emergenziale, tant'è che lo “stato di emergenza pandemica” è cessato: il tasso di occupazione delle terapie intensive è meramente indicativo, e va letto come mera stima per eccesso atteso che i dati raccolti da Agenas non distinguono per sintomatologia o situazione

Piazzetta Monsignor Bolognini n.1
84124 Salerno - Italia
C.F.: 95190600650

e-mail: associazione@umanitaeragione.eu
pec: associazione@pec.umanitaeragione.it
website: www.umanitaeragione.eu



Umanità e Ragione

clinica ma fanno riferimento alla mera positività al Covid per cui i dati raccolti non consentono di sapere se i ricoveri si riferiscono alla Covid o ad altre patologie o accidenti che hanno determinato il ricovero <https://www.agenas.gov.it/covid19/web/index.php>.

Lungi dall'essere uno strumento di discriminazione, la vaccinazione anti-covid e con essa i certificati introdotti dal reg. UE 953/21, aveva l'unico scopo di tutelare la salute e agevolare gli spostamenti infra-comunitari: al considerando n.10 il regolamento richiama la risoluzione del 25.3.21 del Parlamento europeo che ha chiesto un certificato comune di vaccinazione quale strategia per il turismo sostenibile una volta che vi siano sufficienti prove scientifiche che le persone vaccinate NON TRASMETTONO il Sars Cov 2.

È un dato di comune esperienza, addirittura annoverabile tra i *fatti notori*, la circostanza che anche i vaccinati, pure con tre dosi, si possono infettare in numero rilevante: provvediamo a ricordare i dati ufficiali.

Esaminando il REPORT ESTESO ISS pubblicato il 21/1/2022 notiamo che nella seconda metà di dicembre 2021, l'**81,6% delle prime diagnosi** di malattia Covid-19 riguarda persone che avevano fatto una o più dosi prima della diagnosi, e notiamo altresì che il **73,1% delle reinfezioni** riguarda persone che si sono vaccinate dopo aver contratto una prima volta la malattia (pag. 24 Report ISS). Peraltro, nel mese di dicembre 2021 sono morte ben 215 persone che avevano ricevuto il *booster* (pag.29).

Consci di non poter più sostenere che solo “*chi non si vaccina muore, e fa morire*” (cit. premier Draghi) le istituzioni, alcuni virologi e i politici hanno iniziato ad affermare che l'utilità collettiva che discende dalla campagna vaccinale sarebbe data **dalla minore affluenza di ricoverati in terapia intensiva**, con conseguente possibilità di curare meglio le altre patologie e **che i vaccinati subiscono proporzionalmente meno ricoveri dei non vaccinati**. Anche tale affermazione è smentita dagli stessi report ISS, l'ultimo dei quali conferma un'assoluta prevalenza di ricoveri ordinari ed in t.i. dei soggetti vaccinati rispetto ai non vaccinati (v. report pubb. il 06.05.22).

Ma quand'anche fosse vero, **correlare l'obbligo vaccinale alla generale efficienza del sistema sanitario va oltre il dettato costituzionale sancito dall'art. 32.**

Piazzetta Monsignor Bolognini n.1
84124 Salerno - Italia
C.F.: 95190600650

e-mail: associazione@umanitaeragione.eu
pec: associazione@pec.umanitaeragione.it
website: www.umanitaeragione.eu



Umanità e Ragione

Il sistema sanitario è stato oggetto di tagli indiscriminati, è altresì noto a tutti che l'Italia ha un numero di posti letto e t.i. pro capite inferiore ad altri paesi europei. Né sono stati introdotti nuovi posti letto in misura pari ai previsti incrementi per far fronte alla pandemia.

L' onere del singolo di adottare certuni comportamenti per salvaguardare la tenuta del sistema sanitario non trova eguali misure con riferimento ad altre patologie, per le quali lo Stato non criminalizza il paziente per le proprie scelte di vita anzi contribuisce alla loro diffusione: vende tabacco e consente il consumo di alcolici incentiva l'obesità, soprattutto infantile, con programmi scolastici che non contemplano lo sport, e tuttavia non criminalizza alcolisti, tabagisti, diabetici né chi finisce in ortopedia per aver sciato fuori pista...

L'obbligo vaccinale non può essere giustificato dalla presunta (e non dimostrata) idoneità dei vaccini di limitare le ospedalizzazioni; questo argomento è stato adottato dal Consiglio di Stato (sent. n. 9522/21): detta pronuncia merita una ferma censura da parte della Magistratura tutta e a maggior ragione dalla Consulta, in quanto è palesemente una sentenza politica atta a giustificare l'operato del Governo attraverso una imbarazzante distorsione dei fatti ed un'indegna manipolazione del diritto, oltre che dei principi del nostro ordinamento.

a) Sicurezza:

Il secondo requisito necessario affinché la legge possa legittimamente imporre un trattamento sanitario nell'interesse collettivo è la *sicurezza del farmaco*: la somministrazione non deve **in nessun caso incidere negativamente** sulla salute del singolo. In un giudizio di previsione *ex ante* gli effetti collaterali devono essere temporanei e di scarsa entità e quindi tollerabili.

I vaccini Covid-19 non possono essere in nessun caso paragonati ai vaccini pediatrici, sicché ogni parallelismo sull'efficacia o livello di rischio è del tutto inconferente.

I rapporti Aifa sono tutti consultabili on line <https://www.aifa.gov.it/web/guest/rapporti-sorveglianza-dei-vaccini-covid-19>. E così i rapporti EMA.

Trattandosi **di farmacovigilanza passiva** è sempre sottostimata rispetto alla reale portata degli effetti avversi; in letteratura si reputa che la **segnalazione sia sottostimata del 94-95%** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16689555/> il che significa che solo il 5% dei casi di effetti avversi sospetti viene segnalato e che i risultati sugli eventi avversi andrebbero prudenzialmente **moltiplicati per 20 volte.**

Piazzetta Monsignor Bolognini n.1
84124 Salerno - Italia
C.F.: 95190600650

e-mail: associazione@umanitaeragione.eu
pec: associazione@pec.umanitaeragione.it
website: www.umanitaeragione.eu



Umanità e Ragione

Ufficialmente il tasso di **eventi avversi gravi è pari a circa 18 ogni 100.000 dosi** che si verificano in maggioranza entro le 48 ore o nella prima settimana: **almeno un terzo** delle segnalazioni di eventi avversi gravi è **correlabile** alla vaccinazione e quindi dobbiamo alle vaccinazioni quasi **6 eventi gravi ogni 100.000 dosi**.

Gli **esiti fatali** segnalati in Italia ammontano, in un anno di somministrazione di vaccini, a 879 casi pari a 0,88 casi ogni 100.000 dosi: per **27 di essi è stata riconosciuta ufficialmente la correlazione**, https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-19_11.pdf . **Il rischio morte dunque sussiste**.

Non sono mancati casi di cronaca di giovani deceduti a causa della somministrazione di Astrazeneca (rif. Camilla Canepa e Paternò) per i quali il nesso causale è stato accertato dalle procure ma non da AIFA; inoltre sono incredibilmente aumentati nell'anno 2021 i casi di sportivi collassati sul campo in tutte le discipline e di decessi di giovani under 40.

Tornando quindi alla questione di diritto: nel caso che ci occupa **non è dimostrato** che i vaccini anti-Covid-19 si limitino a procurare **effetti avversi banali e comunque tollerabili e transitori** tali per cui la somministrazione sarebbe *ininfluente in pejus sulla salute del soggetto obbligato*. Al contrario vi è prova *per tabulas*, che gli effetti avversi siano molti, gravi e ancora poco indagati.

L'elenco delle tipologie di effetti avversi inserite nei 'bugiardini' dei vaccini sin dalla loro immissione in commercio, si è via via popolato di varie patologie osservate nei mesi di somministrazione: tale aggiornamento è necessario proprio in virtù dell'autorizzazione condizionata ricevuta.

Questi farmaci sono identificati da un ***triangolo nero*** riportato nel Riepilogo Caratteristiche Prodotto, in quanto sono caratterizzati da un monitoraggio addizionale con la richiesta al personale sanitario di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta – dalla scheda prodotto di Comirnaty/Pfizer:

▼ **Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale**

C. Autorizzazioni EMA: i vaccini Covid-19 sono un work in progress

Piazzetta Monsignor Bolognini n.1
84124 Salerno – Italia
C.F.: 95190600650

e-mail: associazione@umanitaeragione.eu
pec: associazione@pec.umanitaeragione.it
website: www.umanitaeragione.eu



Umanità e Ragione

A necessario corollario del requisito della sicurezza intrinseca del farmaco oggetto di imposizione si rende opportuno è un breve *escursus* della disciplina che autorizza i farmaci che, come i vaccini in esame, non sono stati compiutamente sperimentati.

I “vaccini anti Covid” al momento in commercio in Italia, ed in Europa sono stati autorizzati dall’EMA secondo lo schema della CMA (Conditional Marketing Authorization) disciplinata dal Regolamento UE 507/06: i doverosi accertamenti imposti per il rilascio delle autorizzazioni condizionate non sono, per definizione, accertamenti completi e definitivi. Ne discende che il rischio correlato all’assunzione di tali farmaci è imponderabile.

Per tale ragione, non trattandosi di autorizzazione standard, essa nasce soprattutto con riferimento ai farmaci antitumorali, o per quelle patologie incurabili per le quali vi è un uso compassionevole.

Le mutate circostanze e conoscenze medico scientifiche **suggerirebbero piuttosto di rivalutare la CMA**, e quindi suggerirebbero il ritiro di codesti “vaccini” poiché le condizioni previste dall’art. 4) del Regolamento non appaiono più soddisfatte. **Tanto più che non è possibile accedere ai dati sulla sicurezza che avrebbero fondato le predette decisioni, per consentirne la verifica tra pari, perché non posseduti dagli Enti regolatori o addirittura coperti da riservatezza.**

A fronte di rischi non misurabili un farmaco non può essere imposto, nemmeno in via surrettizia, se non a scapito del principio che pone le risultanze scientifiche alla base delle scelte di politica sanitaria: dal momento che sono assenti **riscontri oggettivi e indipendenti** circa la sicurezza a medio e lungo termine, né vi possono essere a meno di non possedere una macchina del tempo, il vizio di legittimazione dell’intervento delle istituzioni si traduce in vizio di legittimità.

Ne discende che la **mera autorizzazione all’immissione in commercio non è garanzia di sicurezza del farmaco per il singolo**, l’onere della prova della sicurezza del trattamento imposto non può dirsi assolto e pertanto non sussistono i presupposti per imporre il trattamento sanitario avente ad oggetto codesti farmaci.

D. Studi in corso, rischi a medio lungo termine, sicurezza della collettività.

I vaccini anti-Covid applicano una tecnologia nuova, mai utilizzata prima sull’uomo, essi contengono una molecola denominata RNA messaggero (mRNA) con le istruzioni per indurre le cellule umane a produrre una proteina presente sul SARS-CoV-2.

Piazzetta Monsignor Bolognini n.1
84124 Salerno – Italia
C.F.: 95190600650

e-mail: associazione@umanitaeragione.eu
pec: associazione@pec.umanitaeragione.it
website: www.umanitaeragione.eu



Umanità e Ragione

Gli studi sono in corso, tant'è che a tutt'oggi non è ancora noto l'impatto della vaccinazione sulla diffusione del virus tra la popolazione, basti leggere il documento di sintesi di EMA su Comirnaty (Pfizer) https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_it.pdf.

Scorrendo i bugiardini dei vari vaccini anti-Covid autorizzati in Italia è possibile constatare che molti aspetti di questi vaccini sono ancora sconosciuti; peraltro i piani delle attività di farmaco vigilanza (Risk Management Plans) delle varie case farmaceutiche prevedono che gli studi in corso continuino per anni e che si concludano nel 2025 per Pfizer e Moderna o anche nel 2027 per Novavax.

Sia permesso infine un breve cenno al **principio di precauzione** come definito dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro del '92 e recepito dal TFUE. Il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva e non sia possibile determinare il rischio con sufficiente certezza.

Il principio di precauzione non è definito dal Trattato che ne parla esplicitamente solo in riferimento alla protezione dell'ambiente. Tuttavia, *in pratica*, la sua portata è molto più ampia ed esso trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi *sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante* possano essere incompatibili con l'**elevato livello di protezione** prescelto dalla Comunità <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001>.

L'elevato livello di protezione, che dovrebbe guidare le scelte della Comunità europea e degli Stati membri, è a maggior ragione **imprescindibile quando si tratta della salute di individui sani, sottoposti coattivamente ad un trattamento sanitario**; nel caso che ci occupa i rischi a medio e lungo termine sono sconosciuti, e anche quelli a breve termine si stanno rilevando ampiamente sottostimati, pertanto un corretto bilanciamento è pressoché impossibile, allo stato attuale. In relazione ai rischi, il singolo ha il diritto di applicare su di sé il principio di precauzione, valutando le conseguenze possibili dell'azione (assunzione del farmaco) e quelle dell'inazione (possibile contagio da Sars-Cov2, oggi dalla mortalità bassissima), tenuto conto delle proprie personali condizioni di salute.

Piazzetta Monsignor Bolognini n.1
84124 Salerno - Italia
C.F.: 95190600650

e-mail: associazione@umanitaeragione.eu
pec: associazione@pec.umanitaeragione.it
website: www.umanitaeragione.eu



Umanità e Ragione

In nessun caso dunque le Istituzioni possono imporre al singolo il rischio di gravi lesioni personali o addirittura della morte (accertata incontestabilmente come possibile conseguenza dei vaccini Covid-19), neanche in nome della salute collettiva o di un distorto principio di solidarietà sociale.

Consentire questo, significherebbe avallare la sovversione dello Stato di diritto e l'instaurazione di un sistema di governo autoritario e di un modello sociale in cui la repressione dei diritti intangibili dell'uomo e finanche il sacrificio umano divengono la norma.

Conclusioni

Per quanto sopra osservato, è evidente che i presupposti per l'imposizione dell'obbligo vaccinale sono del tutto assenti.

I vaccini Covid-19 non prevengono l'infezione, hanno efficacia relativa nel contrasto alla malattia Covid-19 e offrono una copertura limitata nel tempo (pochi mesi), il tutto a fronte di rischi per la salute non ponderabili nella loro effettiva portata. Difetta, dunque, il presupposto di efficacia della protezione del singolo.

Parimenti manca il presupposto del beneficio per la collettività essendo ormai pacifico che i vaccini non prevengono l'infezione, mentre la loro presunta efficacia nell'attenuare la severità della malattia e nel ridurre la pressione sugli ospedali è di fatto smentita dagli stessi report ISS.

Ad ogni modo, tale finalità è ultronea rispetto alla portata dell'art. 32 Costituzione.

Parimenti è assente il requisito della sicurezza. I possibili effetti avversi a breve, medio e lungo termine non sono oggi scrutinabili sia in considerazione dell'inadeguatezza della farmacovigilanza in atto e dei criteri utilizzati per accertare la correlazione degli eventi avversi al vaccino, sia per la mancanza e poca trasparenza degli studi condotti, sia perché difetta il dato temporale, l'unico in grado di rivelare se i soggetti inoculati corrono un maggior rischio di contrarre malattie autoimmuni, o cancro o altre patologie sistemiche: di qui la rilevanza della **mancanza di studi sulla genotossicità e cancerogenicità.**

Piazzetta Monsignor Bolognini n.1

84124 Salerno - Italia

C.F.: 95190600650

e-mail: associazione@umanitaeragione.eu

pec: associazione@pec.umanitaeragione.it

website: www.umanitaeragione.eu



Umanità e Ragione

In mancanza dei requisiti di efficacia e di sicurezza anche l'invocato principio di solidarietà sociale non vale a reprimere il diritto di autodeterminazione del singolo e di inviolabilità del corpo.

Sia consentito rammentare da ultimo che il cuore pulsante del nostro ordinamento è dato dai principi fondamentali sanciti dai primi 12 articoli della Costituzione, considerati immutabili in quanto rappresentano lo spirito stesso della Carta.

Essi sanciscono **il diritto al lavoro, il principio di eguaglianza, il principio di non discriminazione, il diritto alla pace ed il ripudio della guerra, l'obbligo di tutela delle minoranze, il diritto al sostentamento e alla partecipazione alla vita economica, politica e sociale della nazione**; nessuno di tali principi fa riferimento al concetto astratto di "salute collettiva" e men che meno ad un ipotetico "dovere alla salute".

La Carta fondamentale è chiara: *La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.* Tale divieto **va inteso in senso assoluto** e pone un argine esplicito ed invalicabile alla possibilità del legislatore e ai giudici costituzionali di bilanciare diritti e doveri: "in nessun caso" esplicitamente non ammette alcuna eccezione o deroga.

Negare ai cittadini il riconoscimento dei diritti contemplati nei principi fondamentali del nostro ordinamento significa tradire la Costituzione e la Repubblica sulla quale non solo le Istituzioni, ma anche gli operatori del diritto hanno prestato solenne giuramento!

Alla luce delle considerazioni svolte e dei dati esposti non può che concludersi che, a fronte dei rischi effettivi, in quanto già constatati, e dei rischi potenziali, **l'imposizione dell'obbligo vaccinale per questi prodotti farmaceutici e la privazione dei diritti fondamentali dei soggetti obbligati non sono conformi alla Costituzione, al nostro ordinamento e ai trattati internazionali.**

Per tali motivi l'unica pronuncia possibile è di illegittimità della normativa esaminata.

Con Ossequio,

Salerno, lì 16.05.22

Umanità e Ragione
Il Presidente

Avv. Olga Milanese

Piazzetta Monsignor Bolognini n.1
84124 Salerno - Italia
C.F.: 95190600650

e-mail: associazione@umanitaeragione.eu
pec: associazione@pec.umanitaeragione.it
website: www.umanitaeragione.eu



LA PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale iscritto al n. 38 del registro ordinanze 2022, fissato per la discussione alla Udienza pubblica del 30 novembre 2022;

rilevato che l'associazione DROIT UNIFORME ASBL, in data 9 maggio 2022; l'associazione "ContiamoCi!" e la Fondazione Centro studi Allineare Sanità e Salute, il "Comitato per il diritto alla cura tempestiva domiciliare nell'epidemia di Covid-19", l'associazione *Umanità e Ragione*, il Dr. Sandro Sanvenero, nella qualità di Presidente della Commissione Albo degli Odontoiatri di La Spezia, l'associazione CORVELVA APS, l'associazione CONDAV - ODV (Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino), il Comitato Radicale *Scienza é Coscienza*, la Confederazione Legale per i Diritti dell'Uomo, tutte in data 16 maggio 2022, nonché l'associazione CoScienze Critiche, l'associazione "COMILVA ODV" - Associazione Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione ODV e l'associazione AVVOCATI LIBERI - UNITED LAWYERS for FREEDOM (la prima delle due opinioni), tutte in data 17 maggio 2022, hanno depositato opinioni scritte ai sensi dell'art. 6 delle Nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

considerato che tali opinioni scritte sono conformi ai criteri previsti dal citato art. 6, commi 1, 2 e 3;


sentito il Giudice relatore dott. Filippo PATRONI GRIFFI;

AMMETTE

le opinioni scritte dell'associazione DROIT UNIFORME ASBL, depositata in data 9 maggio 2022; nonché dell'associazione "ContiamoCi!" e della Fondazione Centro studi Allineare Sanità e Salute, del "Comitato per il diritto alla cura tempestiva domiciliare nell'epidemia di Covid-19", dell'associazione *Umanità e Ragione*, del Dr. Sandro Sanvenero, nella qualità di Presidente della Commissione Albo degli Odontoiatri di La Spezia, dell'associazione CORVELVA APS, dell'associazione CONDAV - ODV (Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino), del Comitato Radicale *Scienza é Coscienza*, della Confederazione Legale per i Diritti dell'Uomo –

tutte depositate in data 16 maggio 2022; dell'associazione CoScienze Critiche, dell'associazione "COMILVA ODV" - Associazione Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione ODV e dell'associazione AVVOCATI LIBERI - UNITED LAWYERS for FREEDOM (la prima delle due opinioni), tutte depositate in data 17 maggio 2022, nel giudizio sopra indicato.

Roma, 20 ottobre 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Di...". The signature is written in a cursive style with a large initial 'F'.